

Codice A1707D

D.D. 24 marzo 2026, n. 333

Legge regionale 12 del 13.06.2016 - D.G.R. n. 1-1235 del 16.06.2025 - D.D. n. 520 del 25.06.2025 - Sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi - Bando 2025 - Comune di Lagnasco (CN) - Liquidazione saldo di euro 2.000,00.



ATTO DD 333/A1707D/2026

DEL 24/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: Legge regionale 12 del 13.06.2016 – D.G.R. n. 1-1235 del 16.06.2025 – D.D. n. 520 del 25.06.2025 - Sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi - Bando 2025 - Comune di Lagnasco (CN) - Liquidazione saldo di euro 2.000,00.

Vista la legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 “Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” e s.m.i;

considerato che l’articolo 2 della citata legge ha inserito nella L.R. 56/1977 l’articolo 25 bis, che prevede “secondo il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario nelle strutture esistenti non residenziali da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l’esclusione dei salariati fissi; ammettendo altresì l’installazione stagionale di strutture prefabbricate (per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno) e disponendo che interventi realizzati da Enti Locali o da associazioni convenzionate con gli Enti Locali medesimi possono prevedere analoghe installazioni (che in ogni caso non superino i 2000 metri quadrati);

tenuto conto che con l’articolo 2 comma 5 di tale legge si autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad Enti Locali o ad associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi sopra citati;

vista la D.D. n. 377 dell’ 08/05/2025 con la quale è stato accertato un minore utilizzo di risorse finanziarie sul bando anno 2024 per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, risultanti da minori spese rendicontate dai Comuni ammessi a finanziamento e dagli esiti del processo istruttorio terminato, ammontanti complessivamente ad euro 90.852,00, a cui si è dato copertura finanziaria con gli Impegni n. 5152/2017, n. 2453/2019, n. 3307/2020, n. 1404/2021, n. 9407/2021 del bilancio gestionale regionale;

vista la D.G.R. n. 1-1235 del 16/06/2025 relativa a “Legge regionale 12/2016. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali, per l'anno 2025, ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale di euro 90.852,00”;

vista la D.D. n. 520 del 25/06/2025 con la quale è stato approvato il bando per la richiesta di

contributi da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi;
visto che la D.G.R. n. 1-1235 del 16/06/2025 prevede che i contributi previsti dal presente provvedimento vengano erogati dalla Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la convenzione stipulata con ARPEA il 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700 del 31 luglio 2021);

dato atto che con la D.D. n. 1213 del 12/12/2025 è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi interessati dalla convenzione;

vista la determinazione dirigenziale n. 854 del 09/10/2025 relativa all'approvazione delle domande, ammissibilità degli interventi e riconoscimento dei contributi richiesti;

tenuto conto che il bando sopra citato stabilisce gli importi di contributo come di seguito riportato:

- nel caso di interventi relativi a progetti di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali, importo massimo fino a 25.000,00 euro per Ente richiedente;
- nel caso di interventi relativi all'acquisto od alla locazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola, sarà concesso un contributo forfettario (comprensivo delle spese di trasporto ed installazione) di euro 2.000,00 (contributo che ammonterà ad euro 2.500,00 in caso di modulo abitativo dotato di sistema di climatizzazione) per ogni modulo acquistato e/o euro 500,00 per ogni modulo noleggiato, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti del modulo stesso (il contributo forfettario relativo al noleggio viene considerato per tutto il periodo di utilizzo che non può essere superiore a centottanta giorni), con un tetto massimo fino a euro 25.000,00 per Ente richiedente;

ricordato che, come previsto dal bando, il contributo viene erogato dopo la verifica della rendicontazione costituita da una relazione sul conto finale relativa al noleggio di quattro moduli abitativi, a firma del Responsabile Comunale dell'Ufficio Tecnico, approvata con atto deliberativo da parte dell'amministrazione comunale insieme con le fatture giustificative della spesa sostenuta, IVA esclusa, intestate al Comune;

vista la nota, ricevuta tramite PEC in data 19.12.2025, prot. n. 29214, con cui viene trasmessa dall'Ente beneficiario la rendicontazione dell'avvenuto noleggio di quattro moduli abitativi, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 16/12/2025, ai fini della liquidazione a saldo del contributo concesso a tal fine;

Vista la legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" e s.m.i;

considerato che l'articolo 2 della citata legge ha inserito nella L.R. 56/1977 l'articolo 25 bis, che prevede "secondo il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario nelle strutture esistenti non residenziali da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi; ammettendo altresì l'installazione stagionale di strutture prefabbricate (per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno) e disponendo che interventi realizzati da Enti Locali o da associazioni convenzionate con gli Enti Locali medesimi possono prevedere analoghe installazioni (che in ogni caso non superino i 2000 metri quadrati);

tenuto conto che con l'articolo 2 comma 5 di tale legge si autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad Enti Locali o ad associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi sopra citati;

vista la D.D. n. 377 dell' 08/05/2025 con la quale è stato accertato un minore utilizzo di risorse finanziarie sul bando anno 2024 per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, risultanti da minori spese rendicontate dai Comuni ammessi a

finanziamento e dagli esiti del processo istruttorio terminato, ammontanti complessivamente ad euro 90.852,00, a cui si è dato copertura finanziaria con gli Impegni n. 5152/2017, n. 2453/2019, n. 3307/2020, n. 1404/2021, n. 9407/2021 del bilancio gestionale regionale;

vista la D.G.R. n. 1-1235 del 16/06/2025 relativa a “Legge regionale 12/2016. Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali, per l'anno 2025, ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Spesa regionale di euro 90.852,00”;

vista la D.D. n. 520 del 25/06/2025 con la quale è stato approvato il bando per la richiesta di contributi da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni del Piemonte, per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi;

visto che la D.G.R. n. 1-1235 del 16/06/2025 prevede che i contributi previsti dal presente provvedimento vengano erogati dalla Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la convenzione stipulata con ARPEA il 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l’affidamento all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell’incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell’art. 5, comma 2 e 3, della L.R. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700 del 31 luglio 2021);

dato atto che con la D.D. n. 1213 del 12/12/2025 è stato aggiornato l’elenco dei procedimenti amministrativi interessati dalla convenzione;

vista la determinazione dirigenziale n. 854 del 09/10/2025 relativa all’approvazione delle domande, ammissibilità degli interventi e riconoscimento dei contributi richiesti;

tenuto conto che il bando sopra citato stabilisce gli importi di contributo come di seguito riportato:

nel caso di interventi relativi a progetti di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali, importo massimo fino a 25.000,00 euro per Ente richiedente;

nel caso di interventi relativi all’acquisto od alla locazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell’accoglienza della manodopera agricola, sarà concesso un contributo forfettario (comprensivo delle spese di trasporto ed installazione) di euro 2.000,00 (contributo che ammonterà ad euro 2.500,00 in caso di modulo abitativo dotato di sistema di climatizzazione) per ogni modulo acquistato e/o euro 500,00 per ogni modulo noleggiato, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti del modulo stesso (il contributo forfettario relativo al noleggio viene considerato per tutto il periodo di utilizzo che non può essere superiore a centottanta giorni), con un tetto massimo fino a euro 25.000,00 per Ente richiedente;

ricordato che, come previsto dal bando, il contributo viene erogato dopo la verifica della rendicontazione costituita da una relazione sul conto finale relativa al noleggio di quattro moduli abitativi, a firma del Responsabile Comunale dell’Ufficio Tecnico, approvata con atto deliberativo da parte dell’amministrazione comunale insieme con le fatture giustificative della spesa sostenuta, IVA esclusa, intestate al Comune;

vista la nota, ricevuta tramite PEC in data 19.12.2025, prot. n. 29214, con cui viene trasmessa dall’Ente beneficiario la rendicontazione dell’avvenuto noleggio di quattro moduli abitativi, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 16/12/2025, ai fini della liquidazione a saldo del contributo concesso a tal fine;

vista la relazione di istruttoria della liquidazione del saldo per € 2.000,00, predisposta in data 17.03.2026 dal Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile, disponibile agli atti del Settore, riferita all’intervento oggetto del provvedimento;

considerato che la somma di € 2.000,00 risulta disponibile presso ARPEA, sull’unità “Fondo Servizi di Sviluppo” - partitario Regione, intervento “SERV06 - L.R.12/16 - Contributi ai comuni per investimenti per ospitalità di salariati agricoli stagionali”;

vista la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente per oggetto l’aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n.

14/2014;

considerato che i termini del presente procedimento, la cui istruttoria è iniziata prima del 16 marzo 2026 (data di approvazione della successiva D.G.R. di ricognizione dei procedimenti amministrativi della Direzione Agricoltura n. 5-2348), sono stati quindi approvati con la citata D.G.R. del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

tenuto quindi conto che il termine previsto per la conclusione del presente procedimento è stato fissato in 120 giorni con la citata D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del bando;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla richiamata D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023;

dato atto che la presente Determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio regionale;

visto l'articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33/ 2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la L.R. 14 ottobre 2014 n. 14;
- la Legge regionale 13 giugno 2016, n. 12;

DETERMINA

1. di approvare il contributo per il noleggio di quattro moduli abitativi, allocati presso la sede delle aziende richiedenti e realizzati dal Comune di Lagnasco (CN) per un importo pari ad € 2.000,00;

2. di autorizzare ARPEA a procedere alla liquidazione del contributo di € 2.000,00, ai sensi della legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016, al beneficiario: Comune di Lagnasco (CN) - Piazza Umberto I n. 2 - 12030 - Lagnasco (CN) - P. IVA e C.F. 85000750043 mediante bonifico bancario;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ARPEA ai fini dell'erogazione della somma di cui al punto 1;

4. di dare atto che alla spesa di € 2.000,00 si provvede utilizzando i fondi già trasferiti ad ARPEA, iscritti ad ARPEA sull'unità "Fondo Servizi di Sviluppo" - partitario Regione, intervento "SERV06 - L.R.12/16 - Contributi ai comuni per investimenti per ospitalità di salariati agricoli stagionali" ed accertati con la DD n. 92 del 06.02.2023 come minore utilizzo di risorse finanziarie sul bando anno 2023 per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi, risultanti da minori spese rendicontate dai Comuni ammessi a finanziamento e dagli

esiti del processo istruttorio terminato, ammontanti complessivamente ad euro 97.192,00, a cui si è dato copertura finanziaria con gli Impegni n. 5152/2017, n. 2453/2019, n. 3307/2020, n. 1404/2021, n. 9407/2021 del bilancio gestionale regionale;

5. di dare altresì atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi del d.lgs n. 33/2013, art. 26 comma 2, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22.

LA DIRIGENTE (A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Claudia Guasco